**della Commissione formazione e cultura**

**su:**

* **mozione 2 giugno 2009 presentata da Monica Duca Widmer e cofirmatari per la Commissione scolastica (ripresa da Claudio Franscella) “Educazione all’insegna del plurilinguismo. Una sfida aperta per la scuola ticinese”**

 **(v. messaggio 27 settembre 2017 n. 7430)**

* **mozione 29 maggio 2017 presentata da Alessandra Gianella, Fabio Käppeli e cofirmatari “Anticipiamo l’insegnamento del tedesco”**

 **(v. messaggio 27 settembre 2017 n. 7429)**

* **petizione 10 dicembre 2018 presentata dai Giovani Liberali Radicali Ticinesi “Anticipiamo il tedesco nelle scuole”**
* **iniziativa parlamentare 21 gennaio 2019 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari (ripresa da Sergio Morisoli) per la modifica della Legge della scuola (Tedesco prima lingua straniera insegnata in Ticino)**

 **(v. messaggio 23 ottobre 2019 n. 7735)**

* **iniziativa parlamentare 21 gennaio 2019 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari “Modifica della Legge della scuola (Insegnamento in lingua straniera)”**

**MOZIONE 2 GIUGNO 2009 PRESENTATA DA MONICA DUCA WIDMER E COFIRMATARI PER LA COMMISSIONE SCOLASTICA (RIPRESA DA CLAUDIO FRANSCELLA) “EDUCAZIONE ALL’INSEGNA DEL PLURILINGUISMO. UNA SFIDA APERTA PER LA SCUOLA TICINESE”**

La mozione presentata a nome di tutta l’allora Commissione speciale Scolastica, dopo un lungo testo di analisi e valutazioni, giunge a sostanziare un petito molto chiaro:

*Con queste premesse, in base alle facoltà concessaci dalla legge chiediamo al Consiglio di Stato di volere dare avvio a un "****progetto di riforma globale dell'insegnamento delle lingue nei livelli SI/SE/SME/SMS/SP****", che contempli i punti seguenti:*

1. ***Monitoraggio***

 *Fotografare e monitorare la situazione attuale dell'apprendimento delle lingue nel nostro Cantone, in particolare* ***il livello di apprendimento*** *raggiunto dagli allievi per grado scolastico (per lingua e per sede),* ***la qualità dell'insegnamento*** *impartito per grado scolastico, per lingua e per sede e* ***le modalità di coordinazione*** *tra i diversi ordini di scuola per ogni lingua.*

 *Definire le modalità di monitoraggio future e gli standard minimi da raggiungere.*

1. ***Inizio apprendimento delle lingue***

 *Valutare - sulla base delle esperienze fatte in altri Cantoni - la possibilità di prevedere l'apprendimento precoce delle lingue straniere e valutare secondo quali modalità ciò possa avvenire.*

 *Prevedere al più presto delle sperimentazioni in tutti i gradi di scuola.*

1. ***Approccio didattico e pedagogico***

 *Rivalutare sulla base delle esperienze fatte nel e fuori Cantone,* ***come*** *fare apprendere le lingue. Valutare le possibili modalità di approccio didattico (imparare tutte le lingue con lo stesso concetto, apprendimento bilingue, risultati di studi di altri Cantoni, ecc.); valutare i risultati degli esperimenti sino a oggi svolti e valutare la possibilità di un potenziamento delle sperimentazioni nella scuola ticinese.*

1. ***Docenti e formazione***

 *Sulla base del monitoraggio (punto 1), identificare le esigenze di aggiornamento dei docenti che già esercitano e le qualifiche dei futuri docenti.*

Queste richieste puntuali non sono solo argomentate dalle attente analisi dei deputati allora scriventi ma, anche e soprattutto, da importanti allegati, fra cui l’elenco esaustivo di tutti gli atti parlamentari presentati sul tema dal 1992 al 2009.

Il Consiglio di Stato, nel suo messaggio n. 7430, risponde però negativamente alla mozione fondandosi sostanzialmente su quattro elementi, qui riportati in forma ridotta:

1. ***MONITORAGGIO***

*Con l’introduzione del concordato HarmoS all’interno della scuola dell’obbligo ha preso avvio un monitoraggio che adempie in sostanza agli scopi previsti dalla mozione. Durante il mese di maggio 2017 sono state testate a livello nazionale le competenze fondamentali degli allievi di I media nella prima lingua seconda (per il Ticino si tratta del francese) attraverso la somministrazione di prove standardizzate.*

1. ***INIZIO APPRENDIMENTO DELLE LINGUE***

*L’insegnamento precoce di una lingua seconda può portare dei vantaggi nell’apprendimento degli allievi. Questo avviene però a determinate condizioni. La prima, non così scontata come può apparire a prima vista, riguarda la formazione linguistica del docente. Per insegnare una lingua seconda il docente deve in effetti possedere delle competenze linguistiche elevate, così da garantire uno stimolo linguistico di qualità e poter tenere alta la motivazione degli allievi. Attualmente questa condizione in Ticino può* *ritenersi soddisfatta per il francese, non per quanto riguarda il tedesco e l’inglese. Immaginare di iniziare una di queste due lingue alla scuola elementare presupporrebbe un investimento molto importante verso i docenti di questo ordine scolastico, oppure l’assunzione di docenti di lingua tedesca o inglese da parte dei Comuni o dei Consorzi, ambedue scelte estremamente impegnative a fronte di un potenziale miglioramento dell’apprendimento delle lingue ancora da dimostrare.*

*Una seconda condizione riguarda il numero delle lingue seconde da insegnare agli allievi. L’apprendimento precoce, quindi prima della III elementare, di più di una lingua seconda può in effetti rivelarsi controproducente, soprattutto per allievi che manifestano difficoltà a esprimersi in italiano. Il primo biennio di scuola elementare risulta infatti cruciale per il consolidamento delle conoscenze della lingua italiana, sia per gli allievi italofoni, sia per i non pochi allievi alloglotti, per i quali l’italiano è già una lingua seconda. Non si dimentichi che una buona competenza nella prima lingua è un presupposto importante per l’apprendimento delle lingue seconde.*

*Alla luce di queste considerazioni lo scrivente Consiglio non ritiene opportuno intraprendere sperimentazioni che prevedono l’apprendimento precoce di più lingue seconde, sperimentazione che implicherebbe per gli allievi coinvolti anche un ripensamento globale dell’insegnamento delle lingue posteriore alla nuova fase sperimentale e coinvolgerebbe quindi anche l’intero percorso di scuola media.*

1. ***APPROCCIO DIDATTICO E PEDAGOGICO***

*Come già indicato, il concordato HarmoS ha portato alla stesura del nuovo Piano di studio. Per quanto concerne il settore delle lingue seconde si è tenuto conto di quanto elaborato a livello nazionale (ad esempio rispetto alle competenze fondamentali) e si è dato un particolare rilievo alle dimensioni del plurilinguismo e all’interculturalità.*

*Per quanto riguarda il secondario II sono in corso esperienze e sperimentazioni che vanno nella direzione indicata dalla mozione. Si tratta ad esempio dei già citati modelli di insegnamento immersivi inseriti nei percorsi di formazione della maturità bilingue, che adottano l’approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning). Nelle scuole professionali, ad esempio, il progetto sperimentale avviato dalla DFP e dall’IUFFP nel 2016 sta portando alla definizione di concetti innovativi volti all’acquisizione e all’insegnamento delle lingue seconde nei diversi istituti, che saranno alla base di progetti pilota sostenuti attraverso il monte-ore cantonale.*

1. ***DOCENTI E FORMAZIONE***

*Nell’ambito dell’implementazione del Piano di studio, e più precisamente nel quadro dei cosiddetti ‘laboratori HarmoS’, è stato costituito un gruppo di docenti incaricato di preparare percorsi e materiali didattici incentrati sul plurilinguismo e sull’interculturalità. I materiali e i percorsi sono presentati nell’ambito di momenti di formazione continua rivolti ai docenti della scuola dell’obbligo (come ad esempio gli atelier che si svolgono durante il mese di agosto dedicati all’implementazione del nuovo Piano di studio). In riferimento alla sola scuola media, si segnala poi che durante il corrente mese partirà un corso di aggiornamento articolato su due anni durante il quale si esploreranno le diverse sfaccettature dell’attuale impostazione didattica dell’insegnamento delle lingue. Inoltre già da numerosi anni il settore medio propone delle giornate di aggiornamento in agosto incentrate sul plurilinguismo e aperti a tutti i docenti di lingue. Rispetto infine al secondario II, l’introduzione della maturità bilingue e i progetti di innovazione del settore professionale citati al punto 3 sono stati accompagnati da iniziative di formazione continua destinate ai docenti di lingua.*

**Il messaggio conclude in questi termini:**

*Data l’evoluzione degli ultimi anni del sistema scolastico ticinese (in particolare della scuola dell’obbligo) e considerate le argomentazioni fin qui esposte, il Consiglio di Stato* *invita il Gran Consiglio a non dar seguito alle proposte contenute nella mozione.*

**GIUDIZIO DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE**

Di questo atto va tratto l’invito ad aprire alla possibilità di un inizio anticipato di altre lingue rispetto al francese. Un filo conduttore – come vedremo – presente in tutti gli altri atti qui trattati.

Si propone altresì di concentrare tale richiesta al solo tedesco, come illustreremo nei prossimi paragrafi.

In tal senso gli scriventi propongono di accogliere la mozione ai sensi dei consideranti, pertanto limitatamente alla lingua tedesca ed in relazione ad un suo anticipo e potenziamento qui ottenuto per il tramite degli atti seguenti qui discussi e trattati.

**MOZIONE 29 MAGGIO 2017 PRESENTATA DA ALESSANDRA GIANELLA, FABIO KÄPPELI E COFIRMATARI “ANTICIPIAMO L’INSEGNAMENTO DEL TEDESCO”**

Questa mozione, pure trasversale fra gli schieramenti, giunge a richiedere un qualcosa di più diretto ma anche più generico.

Il suo petito è il seguente:

*Fatte dunque queste considerazioni, i sottoscritti deputati chiedono al Consiglio di Stato di elaborare una proposta affinché l’insegnamento del tedesco venga anticipato e potenziato nelle scuole dell’obbligo.*

Una richiesta chiara affinché il Dipartimento elabori una proposta in tal senso lasciando ad esso ed ai suoi funzionari la massima flessibilità del caso per potersi fondare anche sulle necessarie valutazioni tecniche che un passo simile richiede.

La mozione giunge alla suddetta conclusione fondandosi su due argomentazioni primarie:

1. ***L’IMPORTANZA DEL TEDESCO PER LA COESIONE NAZIONALE***

*La Svizzera può vantare una peculiarità assoluta, considerata anche una delle grandi ricchezze che il nostro Paese possiede: il plurilinguismo. Previsto anche dalla nostra Costituzione federale, all’art. 70 cpv. 3 è ancorata la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche.*

*Come precisato nell’interpellanza 15.3293 del Consigliere nazionale Giovanni Merlini “la promozione del plurilinguismo in una nazione multiculturale e federalista assolve una funzione essenziale ai fini della coesione nazionale”; lo stesso Consiglio federale, nella risposta all’interpellanza sopracitata considera “infatti il plurilinguismo quale collante che unisce tutti i tasselli del mosaico politico e culturale che formano il nostro Paese; riconosce anche il plurilinguismo come fattore economico chiave, atto a facilitare le nostre relazioni commerciali e culturali, offrire prospettive professionali e aumentare le opportunità sul mercato del lavoro”.*

1. ***L’IMPORTANZA DEL TEDESCO PER IL MONDO DEL LAVORO TICINESE***

*Anticipare lo studio del tedesco permette ai ragazzi di crescere con una “mente bilingue”. Ciò presenta numerosi vantaggi e in primis sul mercato del lavoro: infatti sono sempre di più le aziende che intrattengono rapporti con le aziende della Svizzera interna e la Germania, dove il tedesco, in questi casi, è fondamentale. Ma anche dal punto di vista sociale i vantaggi sono molti, facilitando le relazioni con i concittadini d’oltre Gottardo. Decine di studi, inoltre, sostengono che l’apprendimento di due lingue nella prima infanzia migliori una serie di abilità cognitive.*

*A dimostrazione che il tedesco è fondamentale per il mercato del lavoro elvetico, basta ricordare che in Svizzera tra i 4 e i 4.5 milioni di persone parlano svizzero tedesco o tedesco sul posto di lavoro (circa il 63% sul totale dei posti di lavoro), il 18.5% parla francese, l’11.5% inglese e solo il 5.5% parla italiano. Mentre in Ticino sono 34’461 le persone che parlano tedesco o svizzero tedesco sul posto di lavoro su un totale di 157'683 persone occupate (circa 21.8%).*

L’atto viene pure sostenuto da una Petizione popolare lanciata da Alessandro Spano, allora Presidente GLRT sottoscritta da 4'305 cittadini.

Il Consiglio di Stato, alcuni mesi dopo la suddetta petizione, prende posizione e risponde negativamente alla mozione interpartitica per il tramite del messaggio n. 7429.

Un messaggio che cassa le richieste sulla base di tre argomentazioni sostanziali

**Il tedesco non sarebbe predominante**

*“Il Professor François Grin dell’Università di Ginevra, che è un punto di riferimento per quanto riguarda gli studi sul mercato del lavoro svizzero e le conoscenze linguistiche usate sul posto di lavoro, nel suo articolo “Les besoins des entreprises en compétences linguistiques”[[1]](#footnote-1) riporta che alla domanda sull’utilizzo quotidiano o quasi delle lingue straniere sul posto di lavoro il 51,8% dei ticinesi indica il francese, il 51,6% il tedesco e il 18,6 % l’inglese. Questo dato trova una certa corrispondenza nella ripartizione degli studi universitari. I dati dell’Ufficio federale di statistica riferiti al settore terziario per l’anno scolastico 2015/2016 mostrano infatti che gli studenti ticinesi che proseguono gli studi in un’università d’oltralpe si dividono a parti quasi uguali tra la Svizzera tedesca (2’090) e la Svizzera romanda (2’283), con un leggero vantaggio per quest’ultima.*

*Da questo punto di vista la ‘predominanza’ del tedesco (così come sembra essere proposta dall’atto parlamentare) va relativizzata. Importante è piuttosto di offrire agli studenti un’educazione linguistica che sviluppi in parallelo le competenze sia del tedesco sia del francese.”*

**Lo status quo sarebbe sufficiente**

*“L’approccio adottato da ormai più di dieci anni dal nostro Cantone permette di dotare gli allievi ticinesi di competenze linguistiche che consentono loro di scegliere e di svolgere con successo percorsi formativi (universitari e non) anche al di fuori del Ticino e delle aree italofone. A questa esigenza risponde l’attuale struttura dell’insegnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo, introdotta dalla Riforma 3 della scuola media nel 2004. Uno dei capisaldi di questa impostazione era quello di non offrire mai in modo obbligatorio più di due lingue seconde in contemporanea, questo per non sovraccaricare gli allievi, soprattutto quelli con qualche difficoltà scolastica.*

*Il riepilogo della struttura dell’insegnamento delle lingue seconde all’interno della scuola dell’obbligo proposto con la tabella seguente mette in evidenza la portata in termini organizzativi della richiesta di anticipare l’insegnamento del tedesco. Una tale anticipazione implicherebbe in effetti di ridisegnare interamente la struttura dell’insegnamento delle lingue seconde, rinunciando alla situazione di equilibrio attualmente raggiunta.*

Progressione dell’insegnamento delle lingue seconde nella scuola dell’obbligo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe | **Francese** | **Tedesco** | **Inglese** | **Latino** |
| Scuola elementare | III |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |
| Scuola media | I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| III | opzione | corsi base e attitud. |  | Opzione |
| IV | opzione | corsi base e attitud. | effettivi ridotti | Opzione |

*Anche nel caso ipotetico in cui si sostituisse l’insegnamento del francese alle elementari con quello del tedesco, l’insegnamento del francese nella scuola media diventerebbe problematico, perché non sarebbe possibile rendere il francese opzionale in III e IV media, dopo un solo anno di insegnamento, e perché tre lingue obbligatorie sarebbero insegnate simultaneamente. D’altra parte, ipotizzando uno scenario alternativo, ovvero adottando il modello 3/5 già in uso in altri Cantoni, che prevede l’insegnamento della prima lingua seconda a partire dal terzo anno della scuola elementare e della seconda lingua seconda a partire dal quinto anno, un radicale ri-orientamento delle competenze linguistiche dei docenti delle scuole elementari sarebbe inevitabile, perché i docenti attualmente in carica non sono formati all’insegnamento del tedesco.*

*Immaginare di iniziare questa lingua alla scuola elementare presupporrebbe un investimento molto importante verso i docenti di questo ordine scolastico, oppure l’assunzione di docenti di lingua tedesca da parte dei Comuni o dei Consorzi, ambedue scelte estremamente impegnative a fronte di un potenziale miglioramento dell’apprendimento della lingua tedesca ancora da dimostrare. Non va infatti perso di vista che la competenza linguistica del docente è un fattore cruciale per creare condizioni favorevoli all’apprendimento di una lingua seconda.”*

**Le modifiche non sarebbero corrette dal punto di vista pedagogico**

*“Dal punto di vista pedagogico bisogna anche evocare l’influenza del fattore vicinanza/lontananza culturale della lingua appresa. La prossimità linguistica e culturale tra francese e italiano contribuisce in effetti a creare nell’allievo un ‘vissuto positivo’ nella sua esperienza di apprendimento, che ne aumenta l’efficacia e che costituisce un terreno fertile per lo studio delle successive lingue seconde.*

*Quanto alla proposta di potenziamento del tedesco nella scuola dell’obbligo, benché il concetto di ‘potenziamento’ sia definito in modo generico nell’atto parlamentare, in termini generali va ricordato che la didattica dell’insegnamento delle lingue si basa su un ‘approccio orientato all’azione’, vale a dire sull’idea di competenza linguistica da sviluppare per permettere all’allievo di interagire in modo adeguato nelle diverse situazioni di vita. Tale didattica si adegua però all’età dei discenti: per gli allievi di scuola elementare si utilizza un approccio più globale, con una grammatica implicita, dove si privilegia l’interazione orale in contesti di vita vicini al vissuto del bambino, mentre soltanto a partire dalla scuola media si comincia a insegnare la grammatica in modo esplicito, visto il maggior grado di maturità cognitiva dei ragazzi. La ricerca e la letteratura in ambito educativo indicano in effetti che i bambini più piccoli imparano in modo più olistico ma più lentamente, mentre soltanto un insegnamento immersivo porta a un livello di competenza che può avvicinarsi al bilinguismo.*

*Rispetto alla progressione dei metodi e dei ritmi di apprendimento delle lingue seconde, in particolare del tedesco, occorre poi precisare che l’insegnamento di questa lingua si protrae oltre la scuola dell’obbligo. La scuola media fornisce in effetti agli allievi le basi del tedesco che, in seguito, viene insegnato anche nel settore del secondario II. Per le scuole medie superiori va detto che alla Scuola cantonale di commercio l’apprendimento di questa lingua è obbligatorio dalla prima alla quarta classe per tutti gli allievi, mentre per quanto concerne i licei, l’Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 15 febbraio 1995 (O/RRM) dà la possibilità all’allievo di scegliere fra tedesco e francese come seconda lingua nazionale da apprendere, mentre per la terza lingua seconda la scelta è tra tedesco, francese, inglese e una lingua antica (cfr. O/RRM, art. 9 cpv. 2). Tuttavia, malgrado questo margine di scelta, nei licei ticinesi la lingua tedesca è studiata da un’alta percentuale di studenti che, nel 2016, si attestava all’80%. Gli studenti delle scuole medie superiori hanno inoltre la possibilità di approfondire le proprie competenze di tedesco in contesti di insegnamento immersivi nell’ambito di scambi di classe con scuole di altri cantoni oppure seguendo una formazione bilingue italiano-tedesco, come quella proposta alla Scuola cantonale di commercio o al Liceo cantonale di Locarno.*

*Nel settore professionale il tedesco viene insegnato in modo obbligatorio limitatamente ai percorsi di maturità professionale abbinati ad una formazione che porta all’ottenimento di un attestato federale di capacità. L’insegnamento della lingua seconda, segnatamente del tedesco, non viene invece previsto da diverse ordinanze della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione inerenti a diverse professioni, alle quali fanno riferimento i percorsi triennali e quadriennali di base per l’ottenimento dell’attestato federale di capacità o quelli biennali per l’ottenimento del certificato federale di formazione pratica. In Ticino uno sforzo particolare viene comunque profuso nella direzione dell’insegnamento del tedesco anche facendo capo al Servizio lingue e stage all’estero per quanto riguarda la promozione degli scambi linguistici e degli stage professionali durante la formazione, oppure ricorrendo all’offerta del programma di mobilità interna alla Svizzera Swiss Mobility alla conclusione dell’apprendistato.*

*Il Consiglio di Stato ritiene inoltre che le innovazioni apportate nella scuola dell’obbligo dal nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, così come le forme di insegnamento innovative introdotte negli ultimi anni nel settore del secondario II (insegnamento immersivo, curricula bilingui), già rispondano adeguatamente alla richiesta di ‘potenziamento’ espressa nella mozione. Oltre al miglioramento della qualità dell’insegnamento delle lingue nel novero del contesto organizzativo attuale, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è particolarmente attivo nel far crescere a livello intercantonale le possibilità di scambi linguistici tra classi e tra singoli allievi di regioni linguistiche della Svizzera nel quadro degli studi del secondario II, un elemento che risulta essere molto importante per consolidare, praticare e rafforzare le competenze linguistiche dei giovani, almeno per quel che riguarda le lingue nazionali. Progetti in questa direzione sono sostenuti dalla Confederazione e dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione. A titolo di esempio, si possono citare le iniziative promosse dall’Agenzia svizzera per gli scambi scolastici e la mobilità Movetia che, su mandato della Confederazione, intende consolidare la pratica degli scambi, in modo che tutti i giovani possano partecipare almeno una volta durante il loro percorso di formazione a un progetto di lunga durata di scambio e mobilità. Le proposte di scambio offerte da Movetia, che toccano i settori della scuola dell’obbligo, del secondario II e del livello terziario, comprendono scambi individuali durante le vacanze scolastiche, scambi di classi all’interno del Paese, così come programmi di mobilità in Europa. Nel corso del suo primo anno di attività, il 2017, Movetia ha avviato una riflessione comune con i Cantoni su possibili potenziamenti. Per quanto riguarda il Ticino, questi potenziamenti potrebbero consistere in facilitazioni per il finanziamento di progetti di scambio, estensione degli scambi individuali durante il tempo di scuola e durante le vacanze a tutti i settori scolastici, così come l’introduzione di assistenti di lingua nelle scuole ticinesi.”*

Come detto, il Consiglio di Stato: *“invita il Gran Consiglio a non dar seguito alle proposte contenute nell’atto parlamentare.”*

**GIUDIZIO DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE**

Ritenute le argomentazioni chiare e sostenibili dell’atto e riconosciuta la semplicità della richiesta, la maggioranza commissionale intende accogliere l’atto parlamentare in oggetto.

Un atto che – lo si ripete – chiede una cosa semplice e chiara, seppur generica, cioè “anticipare e potenziare” l’insegnamento del tedesco, ciò che appare essere un'esigenza evidente per una formazione al passo con i tempi e che orienti i giovani al mercato del lavoro. A mente dei firmatari del presente rapporto l’anticipo deve tradursi almeno nell’introduzione dell’insegnamento della lingua tedesca in forma obbligatoria già a partire dalla prima media, lasciando valutare e attuare al Consiglio di Stato le modalità più opportune e i relativi accorgimenti per raggiungere questo obiettivo al più tardi entro l’anno scolastico 2025/2026.

Tale soluzione appare come una proposta di compromesso tra proposte più radicali (e di difficile attuazione nell’immediato) esaminate con il presente rapporto nelle pagine che seguono, ma provenienti anche dal Consiglio cantonale dei giovani (“Tedesco alle scuole elementari dal terzo anno”; cfr. risoluzione 2022), e corrisponde esattamente – limitatamente alla lingua tedesca – anche a quanto propone l’Associazione industrie ticinesi (AITI) nel suo “Piano strategico per lo sviluppo economico del cantone Ticino (Ticino 2032)”.

Per ulteriori dettagli sono qui richiamate le conclusioni complessive che si trovano in fondo al rapporto.

In fine, a fronte del suddetto accoglimento, a carico della *Petizione 32 di Alessandro Spano, Locarno, per GLRT, sottoscritta da 4'305 persone, del 10 dicembre 2018 "Anticipiamo l’insegnamento del tedesco" (a sostegno della mozione 1234 di Alessandra Gianella e Fabio Käppeli e cof. del 29 maggio 2017 "Anticipiamo l’insegnamento del tedesco")*, si propone di ritenerla evasa in quanto superata e pienamente soddisfatta dal presente rapporto.

**INIZIATIVA PARLAMENTARE 21 GENNAIO 2019 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA PAOLO PAMINI E COFIRMATARI (RIPRESA DA SERGIO MORISOLI) PER LA MODIFICA DELLA LEGGE DELLA SCUOLA (TEDESCO PRIMA LINGUA STRANIERA INSEGNATA IN TICINO)**

Questa iniziativa, presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini unitamente ad un gruppo trasversale di deputati, giunge invece a proporre un qualcosa di estremamente preciso: che il tedesco sia la prima lingua straniera insegnata in Ticino.

*“Nel corso degli ultimi 200 anni i tempi di percorrenza tra Ticino e Zurigo sono progressivamente diminuiti, dapprima con la costruzione della strada carrabile del San Gottardo, poi con l'apertura del traforo ferroviario nel 1882, in seguito con l'apertura della superstrada del San Gottardo, poi il traforo autostradale del San Gottardo e infine l'inaugurazione del tunnel di base (AlpTransit). In particolare, a partire dall'apertura di AlpTransit, Zurigo dista da Lugano due ore di treno, mentre in circa un'ora di treno da Bellinzona si raggiunge Zugo.*

*In tal senso, se già in termini chilometrici la vicinanza del Ticino con la Svizzera tedesca era lampante, … quella in termini di tempo di viaggio è drasticamente diminuita.*

*Coerentemente con quanto precede e nel quadro di una maggiore integrazione del tessuto economico ticinese con quello dell'area metropolitana zurighese, il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha comunicato di volersi muovere verso un'adesione del Ticino alla Greater Zurich Area.*

*Sempre sul piano economico, le lavoratrici e i lavoratori ticinesi possono pretendere a lungo termine di tenere testa sul mercato del lavoro locale alla concorrenza in arrivo dall'Italia se riusciranno a differenziarsi offrendo delle competenze che mancano ai nostri vicini, tra le quali indubbiamente quelle linguistiche.*

*Infine, non si dimentichi che malgrado il plurilinguismo svizzero, garantito dalla Costituzione federale, la Svizzera rimane sia storicamente sia nei fatti un Paese prevalentemente germanofono, nel senso che le maggiori decisioni politiche e aziendali vengono prese nella lingua di Goethe (se non in svizzero tedesco) e che chi non la padroneggia viene pertanto in forma velata o manifesta tagliato fuori dai giochi.*

La modifica legislativa è la seguente

Disegno di

**LEGGE**

**della scuola del 1° febbraio 1990; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 21 gennaio 2019 di Paolo Pamini e cofirmatari;

**d e c r e t a:**

**I.**

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è così modificata:

**Art. 1**

1La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società.

2Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.

3L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.

**4La prima lingua straniera insegnata è il tedesco.**

5Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il
1° gennaio 2021.

**Posizione del Consiglio di Stato**

**Il Governo ricalca sostanzialmente il messaggio n. 7429 ed in conclusione indica:**

*…il Consiglio di Stato ritiene che debba essere mantenuto l’attuale compromesso raggiunto nell’impostazione dell’insegnamento delle lingue alla scuola dell’obbligo. Da una parte esso offre la possibilità ad allieve e allievi di apprendere obbligatoriamente una terza lingua seconda (diversamente da quanto avviene oltralpe), dall’altra esso tiene conto della necessità di sviluppare nell’arco della scuola dell’obbligo e delle scuole post obbligatorie competenze linguistiche tali da poter seguire ulteriori percorsi formativi e professionali anche al di fuori del Cantone. Questo compromesso risulterebbe seriamente messo in questione da una modifica della struttura organizzativa dell’insegnamento delle lingue come quella proposta con l’iniziativa parlamentare.*

*Sulla base di quanto precede il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a non dar seguito alla proposta contenuta nell’atto parlamentare.*

**PARERE DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE**

La richiesta dell’atto è condivisibile, ciononostante attualmente una sua applicazione cozzerebbe però con evidenti limiti operativi. Non tutti i docenti di scuola elementare dispongono di conoscenze linguistiche sufficienti all’insegnamento del tedesco ed una totale riconversione richiederebbe tempo e denaro.

L’iniziativa elaborata viene quindi respinta poiché superata dagli eventi a fronte del fattivo compromesso raggiunto per il tramite del presente rapporto.

**INIZIATIVA PARLAMENTARE 21 GENNAIO 2019 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA PAOLO PAMINI E COFIRMATARI “MODIFICA DELLA LEGGE DELLA SCUOLA (INSEGNAMENTO IN LINGUA STRANIERA)”**

L’atto chiede – nella forma elaborata – che in Ticino l’insegnamento possa avvenire per il tramite delle tre lingue nazionali e dell’inglese, mantenendo però l’obbligatorietà a che l’insegnamento avvenga anche in italiano:

*“La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di generalmente permettere di impartire l'insegnamento in Ticino nelle quattro lingue italiano, francese, tedesco, inglese, o combinazioni delle stesse, facendo salvo l'insegnamento dell'italiano. Il disposto proposto regolarizza l'apprezzata iniziativa di istituti cantonali quali la Scuola cantonale di commercio (che già offre curricula insegnati in due lingue), apre anche alle famiglie ticinesi le porte delle scuole private in lingua straniera, e stimola ulteriori iniziative del Cantone o private in tal senso, promuovendo a lungo termine la padronanza di altre lingue e pertanto l'attrattività del nostro territorio.*

*L'uso di lingue straniere sul territorio cantonale e la necessità di padroneggiarle stanno aumentando negli ultimi decenni per vari motivi. Da una parte è aumentata la mobilità delle cittadine e dei cittadini sul territorio, con l'arrivo di persone precedentemente residenti in altri Cantoni o in altri Stati. Tale tendenza va di pari passo con lo sviluppo e l'internazionalizzazione del tessuto economico ticinese. D'altra parte, le cittadine e i cittadini ticinesi approfittano dell'accresciuta possibilità di mobilità geografica e del progressivo aumento della propria formazione. In particolare, a partire dall'apertura del tunnel di base (AlpTransit) Zurigo dista da Lugano due ore, mentre in circa un'ora ci si può spostare tra Bellinzona e Zugo.*

*Dalle premesse che precedono, gli iniziativisti ritengono che sia opportuno generalizzare a tutte le scuole site in Ticino la possibilità di prevedere un insegnamento in lingua italiana, in francese, in tedesco o in inglese, fermo restando che la lingua italiana vada comunque insegnata. Formalmente ciò tocca sia l'art. 1 cpv. 3 della Legge della scuola (come norma generica e con effetto sulle scuole del Cantone e dei Comuni) sia l'art. 80 cpv. 2 della Legge della scuola (relativa alle scuole private)”.*

Disegno di

**LEGGE**

**della scuola del 1° febbraio 1990; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 14 dicembre 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;

**d e c r e t a:**

**I.**

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è così modificata:

**Art. 1 - Definizione**

1La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società.

2Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.

3L'insegnamento è impartito **in lingua italiana, in un'altra lingua nazionale svizzera o in inglese** e nel rispetto della libertà di coscienza. **La lingua italiana deve essere comunque insegnata.**

4Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

**Art. 80 - Libertà dell'insegnamento privato**

1L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

2Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito **in lingua italiana, in un'altra lingua nazionale svizzera o in inglese**; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone. La lingua italiana deve essere comunque insegnata.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il
1° gennaio 2021.

**Posizione del Consiglio di Stato e stato dell’atto parlamentare**

L’IE533 è stata affrontata nel merito di un Messaggio governativo n. 7861 trattante molte tematiche scolastiche. Nel rapporto R7861 della Commissione Formazione e Cultura - che dava seguito al Messaggio - la medesima veniva però solo ritenuta "*parzialmente accolta e parzialmente evasa*". Come confermato anche dal nostro Segretario Generale, questo comporta che l'atto non sia formalmente da considerarsi evaso, come peraltro attestato dalle corrispondenti discussioni commissionali che ne derivavano. Infatti, secondo il database del sito cantonale, l’IE533 risulta ancora pendente, è ufficialmente pendente negli atti e nella documentazione della Commissione Formazione e Cultura, risulta “non evasa” e non risultano esservi Messaggi governativi che – definitivamente ed in concreto - la evadono. Ecco quindi perché risulta ancora pendente ed in attesa di piena evasione (non dovessimo evaderla, l'iniziativista potrebbe richiedere un voto diretto in aula: essendo i termini tecnici superati).

In tal senso, il Rapporto commissionale R7861 indicava:

“*Per rispondere alle nuove richieste della formazione e cogliendo lo spunto dato dall’iniziativa di Paolo Pamini e cofirmatari, il CdS ritiene opportune tre modifiche legislative.*

* ***La prima modifica concerne l’art. 1 cpv. 3 della Legge della scuola (LSc)***

*Ecco schematicamente che cosa cambia nella legge.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***TESTO ATTUALE art. 1*** | ***NUOVO TESTO art. 1*** |
| *3L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.* | *3L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza; il Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua.* |

*La modifica proposta mantiene il principio dell’insegnamento in lingua italiana, ma permette al CdS di autorizzare curricoli formativi che prevedano l’insegnamento di una o più discipline anche in un’altra lingua. La modifica proposta sanerebbe la situazione delle scuole pubbliche che già oggi praticano l’insegnamento bilingue. Tale ampliamento per ora è immaginato solo per il settore post obbligatorio, nel quadro di percorsi italiano/tedesco o italiano/francese, ma rende possibile esperienze di questo tipo anche alla scuola media, a seconda delle richieste e della disponibilità di docenti formati.*

* ***La seconda modifica legislativa concerne le scuole private e tocca l’art. 80 cpv. 2 e 3 della Legge della scuola.***

*Ecco schematicamente la proposta di legge come elaborata nel messaggio n. 7861.* ***La Commissione non ha raggiunto un accordo su una parte dell’art. 80 cpv. 2 (che figura rigata nel riquadro sottostante) e conseguentemente ha deciso di apportare la modifica tralasciando la parte indicata.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***TESTO ATTUALE art. 80*** | ***NUOVO TESTO art. 80*** |
| *2Agli allievi in età d’obbligo scolastico l'insegnamento dev’essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone: la lingua italiana deve essere comunque insegnata.* | *2Agli allievi in età d’obbligo scolastico ~~e del secondario II~~ l'insegnamento dev’essere impartito in lingua italiana; il Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua.**3Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricoli formativi in una lingua diversa dall’italiano; la lingua italiana dev’essere comunque insegnata.* |

*Nel nuovo testo viene mantenuto l’insegnamento in lingua italiana, però possono essere autorizzati dal CdS curricoli formativi in un’altra lingua. Nel nuovo testo, la modifica proposta* ***non*** *coinvolge gli allievi del secondario II.*

*Si prevede il principio secondo cui il Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua (come per le scuole pubbliche)”.*

Ed è proprio alla luce di queste applicazioni parziali dell’IE533 che, anche a fronte di prese di posizioni interne alla Commissione formazione e cultura, la Commissione stessa (nel proprio Rapporto) giunge a considerare l’atto solo “parzialmente accolto e parzialmente evaso” lasciandolo quindi ancora parzialmente attivo (soprattutto per quanto concerne l’applicazione di modifiche a carico dell’articolo 80).

**POSIZIONE DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE**

La maggioranza commissionale comprende scopo e senso delle proposte avanzate nell’atto parlamentare e, alla luce di quanto già approvato nel merito del R7861 ritiene le modifiche a carico dell’art.1 LSc sufficienti. Inizialmente la scrivente maggioranza avrebbe voluto liberalizzare maggiormente il plurilinguismo anche nella scuola pubblica, ma – dopo lunga ed attenta valutazione – ha ritenuto l’evoluzione legislativa messa in atto da Consiglio di Stato e Gran Consiglio sufficiente. Tale era anche l’intento del R7861 che infatti trovava la Commissione concorde. Come già indicato, allora si riteneva di evadere solo parzialmente l’atto, ritenendo alcune delle modifiche, soprattutto quelle concernenti l’art. 80, non totalmente sufficienti.

Questo era il “fulcro” alla base del meccanismo giuridico che decretava come non ancora evaso l’atto parlamentare del collega Pamini. La Commissione si limita quindi a considerare la richiesta di modifiche all’art 80 della LSc, del 1° febbraio 1990 relativo all’insegnamento nelle scuole private. Pertanto la scrivente maggioranza segue i propositi di questa iniziativa parlamentare elaborata anteponendole però un controprogetto che vede anche i favori dell’iniziativista stesso comprendendone egli il suo pieno ruolo migliorativo.

Un controprogetto che giunge però a valorizzare pienamente gli intenti del Consiglio di Stato messi in atto per il tramite del Messaggio governativo 7861 a carico delle famiglie momentaneamente residenti in Cantone. Così da consentire, nel caso della richiesta di insegnamento in lingua diversa dall’italiano, dalle altre lingue nazionali o dall’inglese, il mantenimento in funzione del meccanismo di eventuale autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio di Stato.

**Testo del controprogetto:**

*La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è così modificata:*

***Art. 80***

*1invariato*

*2Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito di principio in lingua italiana. È data facoltà ai singoli istituti di svolgere lezioni in un'altra lingua nazionale svizzera o in inglese; la lingua italiana dev'essere comunque insegnata.*

*3Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricoli formativi in una lingua diversa dall’italiano, da un’altra lingua nazionale svizzera o dall’inglese; la lingua italiana dev’essere comunque insegnata.*

**CONCLUSIONI GENERALI**

Questo rapporto si è occupato di formulare una doverosa risposta formale per ciascuno dei singoli atti qui richiamati.

A fronte di queste risposte, con le presenti conclusioni finali si qualifica il lavoro complessivo posto in essere dal presente rapporto quale passo, unico, verso l’anticipo ed il potenziamento dell’insegnamento del tedesco - in modo organico ed armonioso - nelle nostre scuole. E questo, da una parte, richiedendone esplicitamente un anticipo e – parallelamente – dall’altra, formalizzando legalmente le possibilità, di ulteriori potenziamenti nell’insegnamento delle lingue attraverso curricula bilingue nelle scuole private (mantenendo l’attuale regime autorizzativo e sufficientemente valido all’interno delle scuole pubbliche).

La Commissione intende lasciare valutare e attuare al Consiglio di Stato le modalità più opportune e i relativi accorgimenti per raggiungere questi obiettivi. In fine, la commissione formula l’auspicio che l’insegnamento delle lingue possa in futuro essere potenziato anche nei cicli formativi professionali.

Per la maggioranza della Commissione formazione e cultura:

Michele Guerra e Diana Tenconi, relatori

Guscio - Ortelli P. - Pellegrini (con riserva)

Piezzi (con riserva) - Polli - Robbiani

Seitz - Speziali

Disegno di

**LEGGE**

**della scuola**

**(LSc)**

modifica del …..

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

* vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 21 gennaio 2019 di Paolo Pamini e cofirmatari,
* visto il rapporto di maggioranza della Commissione formazione e cultura del 16 gennaio 2023,

decreta

**I**

La leggedella scuola (LSc) del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

**Art. 80 cpv. 2 e 3**

2Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito di principio in lingua italiana. È data facoltà ai singoli istituti di svolgere lezioni in un'altra lingua nazionale svizzera o in inglese; la lingua italiana dev'essere comunque insegnata.

3Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricoli formativi in una lingua diversa dall’italiano, da un’altra lingua nazionale svizzera o dall’inglese; la lingua italiana dev’essere comunque insegnata.

**II.**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa entra immediatamente in vigore.

1. Grin F.: *Les besoins des entreprises en compétences linguistiques,* Babylonia 2/2013 [↑](#footnote-ref-1)